



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 02/07/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 11 giugno 2015, n. 30**

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW (n.1 aerogeneratori) sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Piano Verona", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
- una linea elettrica interrata a 20 KV in AL 185 mmq di circa 1110 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna connessa in entra-esci dalla linea MT "XXIV Maggio"; Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. con sede legale in via Giovanni XXIII, 38 - Acquaviva delle Fonti (BA).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l., con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Giovanni XXIII n. 38, Cod. Fisc. e P.IVA 07073540721, nella persona del Sig. Domenico Barberio, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita al prot. n. AOO\_159/15/09/2011/0010954I, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della D.G.R. n. 3029/2010, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico di potenza elettrica pari a 1 MW (n. 1 aerogeneratore) nonché delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) in località “Piano Verona”, denominato “Wind 2 Sant’Agata”;
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.581493 del 20/11/2008, aveva comunicato alla proponente lo schema di allacciamento alla rete MT per una potenza da immettere in rete pari a 1000 KVA che prevedeva il collegamento con tensione nominale a 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT XXIV Maggio alimentata dallo SM S.Agata (CP Lacedonia). In dettaglio:
  - connessione in entra - esci dalla linea MT XXIV Maggio mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo in AL 185 mmq;
  - ricostruzione di circa 1400 mt di cavo interrato AL 95 mmq con AL 185 mmq della preferenziale Lacedonia - Santagata;

- costruzione di una cabina di consegna;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO\_159/16/09/2011/0010981U, comunicava alla Società proponente preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n. AOO\_159/17/10/2011/0012326I;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 13008 del 02/11/2011, dichiarava, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ENEL Distribuzione SpA, nella persona del referente PLA Distaccamento di Foggia, in data 28/10/2011, aveva validato gli elaborati del progetto definitivo necessari all'autorizzazione sia dell'impianto di rete che di utenza per la connessione, di cui si allegava copia; con riferimento specifico all'impianto di rete per la connessione, Enel Distribuzione SpA effettuava la validazione delle seguenti opere:
  - n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia Fg. 26 p.IIa 329 e con accesso libero da strada, come prescritto dalle norme Enel Distribuzione;
  - elettrodotto di connessione formato da due terne di cavo interrato MT a 20 KV di lunghezza rispettivamente di 1110 m che collegherà la cabina di consegna al punto di inserimento sulla linea a 20 KV "XXIV Maggio";
  - la Società, con nota acquisita al prot. n. 13610 del 14/11/2011, dichiarava, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la potenza nominale dell'impianto eolico proposto era pari a 999 KW;
  - in data 10/01/2012 la Società depositava volontariamente le attestazioni di avvenuto deposito del progetto definitivo a tutte le Amministrazioni/Enti da coinvolgere nell'iter autorizzativo;
  - in data 30/03/2012 la Società proponeva ricorso presso il TAR Puglia avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine all'istanza di Autorizzazione Unica;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.3501 del 12/04/2012, comunicava l'avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti deputati al rilascio del parere di competenza;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO\_159/07/05/2012/0004213U, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/05/2012 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - in data 28/05/2012 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
    - Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 1584 del 03/02/2012;
    - Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 10360 del 25/05/2012;
    - Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n.2422 del 23/05/2012;
    - Regione Puglia - Servizi Attività Economiche Consumatori (ex S.U.R.A.E.) - prot. n. 14551 del 15/05/2012;
    - Aeronautica Militare - III Regione Aerea - prot. n.62138 del 30/12/2011;
    - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.14743 del 14/11/2011;
    - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n.2124 del 28/02/2012;
    - SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 175 del 02/05/2012;
    - ANAS SpA - prot. n.18571 del 17/05/2012;
    - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 41 del 03/01/2012;
    - Ministero dello Sviluppo Economico - Sezione U.N.M.I.G. - prot. n.5186 del 06/12/2011;
    - ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n.27478 del 24/05/2012;
    - Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.32977 del 24/11/2011;
    - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.9369 del 24/05/2012;
    - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 6443 del 28/05/2012;
    - Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n.5526 del 28/05/2012;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi - prot. n.9020 del 25/05/2012;
- Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 6094 del 17/05/2012;
- Regione Puglia - Ufficio Demanio e Patrimonio - prot. n.8937 del 24/05/2012;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, prot. n.8890 del 21/05/2012;

i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata da alcuni Enti (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia) nonché ad approfondire la questione relativa alle particelle gravate da "usi civici", segnalata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; si invitava, inoltre, il Comune di Sant'Agata di Puglia a riscontrare quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio in relazione alla ricognizione volta a verificare l'esistenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. Si prendeva atto, infine, del parere del Servizio Foreste della Regione Puglia che richiedeva la modifica del tracciato del cavidotto di connessione per la presenza del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267/23 nonché della valutazione tecnica negativa espressa da ARPA Puglia;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 5637 del 07/06/2012, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/05/2012, con allegati i seguenti pareri/note successivamente acquisiti:

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente - prot. n. 39737 del 28/05/2012;
- Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 41089 del 28/5/2012.

In base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la copia del verbale veniva trasmesso anche alle Società che avevano presentato istanza di Autorizzazione Unica per impianti eolici precedentemente rispetto alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. nel Comune di Sant'Agata di Puglia, al fine di poter fornire un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni e/o interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;

- il Servizio Foreste della Regione Puglia, con nota prot. n.11241 del 07/06/2012, trasmetteva il proprio nulla osta definitivo alla luce della modifica al tracciato del cavidotto presentata dalla Società per il superamento del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267/23;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.6433 del 03/07/2012, invitava la proponente ad aggiornare il progetto depositato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), al fine di renderlo disponibile agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo per le valutazioni di propria competenza sulla variazione apportata al tracciato del cavidotto;

- l'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. n. 36242 del 06/07/2012, esprimeva una valutazione tecnica negativa sull'impianto eolico in oggetto; la Società forniva le proprie controdeduzioni in merito con nota pec del 10/07/2012;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 6623 del 09/07/2012, inoltrava diffida ad adempiere per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica;

- Il TAR Puglia, con Sentenza n. 1402 del 10/07/2012, dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 6754 del 12/07/2012, comunicava alla proponente che la modifica al tracciato del cavidotto rientrava nella definizione di modifica sostanziale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.28/2011 e che tale variazione determinava l'interessamento di aree differenti rispetto a quelle previste nella proposta progettuale originaria, il che richiedeva una nuova espressione da parte delle Amministrazioni coinvolte in sede di Conferenza di Servizi, ma previo superamento delle criticità evidenziate da Arpa Puglia - DAP di Foggia con nota prot. n. 36242 del 06/07/2012;

- l'Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. n.44469 del 22/08/2012, rilasciava il proprio nulla osta con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, in particolare si richiedeva che fosse acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale circa la classificazione e la distanza di rispetto dalla strada

più prossima all'aerogeneratore;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 9239 del 02/10/2012, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/10/2012 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 16/10/2012 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 10418 del 23/08/2012;
- Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.32369 del 10/08/12;
- ANAS SpA - prot. n.28537 dell'08/08/2012;
- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri - prot. n.35543 del 31/07/2012;
- Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Struttura Tecnica Provinciale - prot. n.33575 del 19/07/2012;
- Regione Puglia - Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso - prot. n. 8281 del 02/08/2012 e n. 11502 del 16/10/2012;
- Comune di Sant'Agata - Ufficio Tecnico - prot. n.4798 del 02/07/2012 e n.5643 del 31/07/2012;
- ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n.36242 del 06/07/2012, prot. n.44469 del22/08/2012, s.p. del 10/10/2012;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.12027 dell'11/10/2012;
- SNAM Rete Gas SpA - prot. n.177 del 2/10/2012;

i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio ed all'Ufficio Espropri regionale a voler esprimere il proprio parere di competenza sul progetto; si rilevava che non era pervenuto alcun aggiornamento da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio rispetto a quanto espresso con nota prot. n. 8890 del 21/05/2012, alla luce della ricognizione sui vincoli paesaggistici vigenti ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 effettuata dall'Amministrazione comunale; si prendeva atto, infine, che non erano pervenuti contributi istruttori da parte delle altre Società invitate a partecipare ai lavori, al fine di rilevare eventuali sovrapposizioni/interferenze tra aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale dell'intervento in oggetto;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 9722 del 17/10/2012, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/10/2012;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 16356 del 16/11/2012, comunicava che "in ordine a quanto dichiarato a verbale dalla ditta proponente circa gli usi civici, si precisa che non risulta pervenuta alcuna ricognizione effettuata di concerto con l'Ente locale competente, più volte richiesta", pertanto non era in grado di esprimere alcun parere, rimanendo in attesa della predetta ricognizione e della data della prossima seduta della Conferenza di Servizi;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 269 del 14/01/2013, inoltrava diffida ad adempiere per l'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, con nota acquisita al prot. n. 339 del 14/01/2013, esprimeva parere favorevole ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, subordinandolo al rispetto di specifiche prescrizioni per consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera e facendo salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali; in particolare, si richiedeva di collocare "l'aerogeneratore ad una distanza adeguata dalla strada", ai sensi del punto 7.2 lett. a) Allegato 4 del D.M. 10/09/2010;
- in data 04/02/2013 la Guardia di Finanza - Tenenza Gioia del Colle effettuava il sequestro del fascicolo amministrativo ai sensi degli artt. 250 e segg. del c.p.p. in esecuzione di quanto disposto in data 01/02/2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 2666 del 28/03/2013, inoltrava ulteriore diffida a rilasciare l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e s.m.i.;

- il Servizio Energia, alla luce delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dal Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia e dell'ARPA Puglia circa il rispetto della distanza dell'aerogeneratore dalla strada più vicina allo stesso", invitava la proponente ad adeguare il progetto presente sul portale telematico regionale in previsione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi, ai fini dell'acquisizione dei pareri definitivi sull'intervento in oggetto;
- la Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l., con acquisita al prot. n. 3503 del 22/04/2013, riscontrava la succitata nota prot. n.3090 del 09/04/2013 e diffidava nuovamente il Servizio Energia alla conclusione positiva del procedimento ed al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota acquisita al prot. n. 3819 del 09/05/2013, invitava il Comune di Sant'Agata di Puglia a fornire un contributo istruttorio finalizzato alla risoluzione di alcune criticità di propria competenza emerse in Conferenza di Servizi;
- il Comune di Sant'agata di Puglia - Settore Tecnico, con nota prot. n. 4191 del 29/05/2013, esprimeva parere non favorevole circa la distanza di rispetto dell'aerogeneratore dalla strada comunale "Ultrino - Serra del Vento", secondo quanto previsto dalle NTA del PRG vigente, nonché circa la distanza di rispetto dell'aerogeneratore dai confini delle particelle adiacenti a quella interessata dall'installazione della torre eolica; con riferimento all'affrancazione/alienazione dei terreni gravati da uso civico, il Settore Tecnico comunale richiedeva alla Società proponente di produrre idonea documentazione ai fini dell'attivazione della pertinente fase istruttoria;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4835 del 05/06/2013, comunicava alla proponente la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento ai sensi dell'art.10-bis della L. n.241/90 e ss.mm.ii., alla luce del parere non favorevole dell'Amministrazione comunale alla realizzazione dell'impianto;
- il Settore Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia, con nota prot. n.5348 del 04/07/2013, comunicava che "dagli elaborati grafici scaricabili dal sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) alla data del 03.07.2013, si evince che il punto di massima sporgenza (estremità delle pale) supera sia la linea di confine che il ciglio della strada comunale Ultrino - Serra del Vento", secondo quanto previsto dalle NTA del PRG in vigore;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.6131 del 18/07/2013, comunicava di essere "disponibile a modificare la posizione dell'aerogeneratore, arretrando il punto di massima sporgenza in modo da garantire il rispetto della distanza minima dal ciglio della Strada Comunale Ultrino -Serra del Vento pur rimanendo nell'ambito dell'area di ingombro della proiezione orizzontale dell'area spazzata e senza dar luogo a modifiche sostanziali"; a tal fine depositava sul portale telematico regionale gli elaborati progettuali e il piano particellare di esproprio aggiornati al predetto spostamento pari a 10 metri;
- il Comune di Sant'Agata di Puglia - Settore Tecnico, alla luce della modifica del posizionamento dell'aerogeneratore, con nota prot. n. 6246 del 07/08/2013, esprimeva "parere favorevole, per quanto di competenza, fermo restando le eventuali autorizzazioni paesaggistiche, i propedeutici nulla osta per la realizzazione del cavidotto e della torre, lo screening puntuale sugli usi civici, i nulla osta preventivi del Comune in qualità di proprietario e della Regione - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Sezione Foreste, [...] le autorizzazioni all'attraversamento ed all'utilizzo di strade pubbliche [...], l'autorizzazione/parere per l'attraversamento dei corsi d'acqua [...]";
- l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 7170 del 09/09/2013, invitava la proponente a riscontrare quanto richiesto dal Comune di Sant'Agata di Puglia, con riferimento all'attivazione della procedura di affrancazione delle particelle gravate da uso civico, nonché a fornire gli indirizzi delle ditte catastali proprietarie delle particelle interessate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; la Società forniva riscontro con note acquisite ai prott. n.7496 del 23/09/2013 e n.7552 del 24/09/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 8093 del 14/10/2013, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18/12/2013 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo adeguato alle integrazioni/prescrizioni dei vari Enti

interventati nel procedimento autorizzativo;

- in data 18/12/2013 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate, ad eccezione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

- Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri - prot. n.35915 del 15/10/2013;

- Comune di Sant'Agata di Puglia - Settore Tecnico - prot. n.9889 del 17/12/2013;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.47684 del 16/12/2013;

- Autorità di Bacino della Puglia- prot. n.16495 del 16/12/2013;

- ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n.71592 del 16/12/2013;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.20907 del 17/12/2013;

- SNAM Rete Gas SpA del 17/12/2013;

- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - prot. n. 17568 del 17/12/13;

i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società a definire la procedura di affrancazione delle particelle gravate da "uso civico" presso il Comune di Sant'Agata di Puglia nonché a riscontrare la richiesta dell'Amministrazione comunale in ordine al piano di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi; si prendeva atto del parere contrario alla realizzazione dell'intervento da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio con nota prot. n. 17568 del 17/12/13, depositato in sede di conferenza di servizi;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 324 del 16/01/2014, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/12/2013, con allegato il seguente parere successivamente acquisito:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 46877 del 10/12/2013.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - nota prot. n. 2124 del 28/02/2012: si rappresenta quanto segue:

- a seguito della cessazione del regime transitorio ex art 159 del D.Lgs. 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dell'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09, la delega al comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della Istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art 10 della LR. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusto art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per

l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - nota prot. n. 2422 del 23/05/2012: i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE - prot. n. 75 del 07/01/2014: si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - prot. n. 11241 del 07/06/2012: facendo seguito al parere espresso in data 25-05-2012, prot. 10360, acquisiti gli elaborati riferiti alla variante del tracciato del cavidotto di connessione - nella proposta originale inammissibile per la tratta posta su pista forestale adibita a servizi antincendio - che ora corre sulla viabilità posta al margine est dell'area boscata, fino ad innestarsi sulla S.P. 101, con proposto attraversamento di un breve tratto di bosco, con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (opera necessaria onde evitare l'attraversamento di aree critiche in 'PQ3'), questa Sezione Provinciale esprime parere favorevole definitivo, esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267, sul progetto di che trattasi nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- i movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici;
- siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica;
- il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzanti sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito il deflusso costante delle acque o drenato negli impluvi esistenti; dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi ante opere, ferma restando quelle da realizzarsi;
- i rinterri delle trincee su percorsi stradali siano ricostituite con materiale drenante, comunque perfettamente Compattato. Il cavidotto a realizzarsi al margine delle aree boscate sia posto sul lato esterno delle carreggiate che le lambiscono. I lavori ivi eseguiti siano posti in essere senza produrre fiamma e con mezzi gommati, laddove possibile, e comunque non nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale che di anno in anno viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, periodo che usualmente va dal 15 giugno al 15 settembre, estensibile, di volta in volta, in caso di necessità contingenti (art 1 e segg. D.P.G.R. n. 335 del 02-05-2012, per l'anno in corso), mancando le distanze di sicurezza per l'evitamento degli incendi;
- i materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, il tutto secondo la normativa vigente in materia;
- le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta;
- in nessun caso si dovrà procedere al taglio di vegetazione arborea ed arbustiva esistente nelle aree oggetto dei lavori senza la preventiva autorizzazione della scrivente Autorità ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2009;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia - nota prot. n. 4237 del 18/02/2015: si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto è prevista l'interferenza con il corso naturale "Torrente Frugno". Il "Torrente Frugno" è riportato nell'Elenco delle



Acque Pubbliche della Provincia di Foggia al nr. 21. Tale interferenza è sottoposta alle prescrizioni previste dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09.10.2008 nr. 25, dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche (approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523) sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui aspetti, quest'Ufficio è competente, si prescrivono le seguenti condizioni:

- utilizzo modalità di attraversamento mediante spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde;
- profondità di interrimento, non inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo;
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica;
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità;
- distanza di mt. 20.00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo;
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici;

Le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua.

Sotto l'aspetto di competenza, pertanto l'Ufficio esprime parere favorevole;

Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri - prot. n. 35915 del 15/10/2013: esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/01, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, depositata il 10.06.2011, le indennità da offrire dovranno essere stimate nel rispetto della Sentenza medesima e non con riferimento al V.A.M. come appare applicato, allegando all'uopo apposita documentazione a dimostrazione del valore unitario riportato nell'elenco descrittivo;
- occorre, altresì, acquisire preliminarmente la certificazione del Comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero che si approvi l'eventuale preventiva variante urbanistica con apposizione del vincolo espropriativo per le aree da espropriare;
- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che la superficie di cui è richiesto l'esproprio e/o l'occupazione temporanea è limitata all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;
- occorre corredare il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale) con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) essendo previsto l'utilizzo parziale delle particelle;
- nell'elenco descrittivo dovrà essere indicato il presunto periodo di occupazione temporanea, per gli immobili per cui è prevista l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

In ogni caso il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme fissate nel DPR n. 207/2010.

Si precisa che l'esproprio dell'immobile di proprietà privata destinato alla realizzazione dell'aerogeneratore dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà durata pari a quella da

assentire con l'autorizzazione unica;

Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 41089 del 28/5/2012: rilascia parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni alla realizzazione dell'impianto:

- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;
- in caso di presenza di alberi di ulivo, gli stessi non potranno essere abbattuti ma solamente spostati previa acquisizione, prima della cantierizzazione delle opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale Agricoltura;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio 1° Osservatorio e Contenzioso - prot. n. 11502 del 16/10/2012: si attesta che non risulta gravato da Uso Civico il terreno attualmente censito in Catasto al Fg. 8 p.la 273, mentre risulta nello Stato degli Occupatori, quale Terre occupate (gravate da uso civico) e proposte per la legittimazione le p.lle 331p - 328 - 329 al Fg. 26.

I terreni di cui sopra sono legittimati ai sensi dell'art. 54 della LR n. 14/2004 e ss.mm.ii. Le opere di affrancazione dei canoni sono di competenza dei Comuni;

Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi - prot. n. 9020 del 25/05/2012: considerato che i lavori di che trattasi non interessano suoli tratturali demaniali, non rilascia alcun parere in quanto non di propria competenza;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia- modulo parere del 18/12/2013: si allega nota prot. n. 17568 del 17/12/2013 con cui si comunica che "In ordine a quanto dichiarato a verbale dalla ditta proponente nella seduta del 16.10.2012 circa gli usi civici, la Soprintendenza ritiene che la prospettata affrancazione dall'uso civico non comporta in automatico la perdita dei requisiti paesaggistici del sito. L'impianto in questione è costituito da un aerogeneratore distante non più di 2 Km. dal centro abitato di Sant'Agata, quasi ai piedi del Monte ULTRINO (m. 586 di altitudine), ed è collocato a quota di circa 500 mt. pertanto si deduce che con la sua altezza andrà a superare l'altezza dello stesso Monte e di diverse altre alture tipiche del paesaggio circostante che alterna corsi d'acqua a vallate che conferiscono all'area una non frequente godibilità dei luoghi. Lo stesso aerogeneratore proposto verrebbe a trovarsi nelle vicinanze (450 m.) dal Torrente "Carpanito" e dal Torrente "Fragno", (150 m.) dal Bosco che ricopre in parte il succitato Monte "Ultrino", e diversi altri boschi di cui la zona è ricca e altre aree gravate da Uso Civico.

Inoltre sempre in base alla cartografia del PUTT il cavidotto interferisce con il Torrente Fragno e con altri Boschi ed Usi Civici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in quanto iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Si è riscontrato, inoltre, dagli elaborati di progetto, che la cabina elettrica di consegna se realizzata verrebbe a trovarsi in prossimità del Centro abitato di Sant'Agata di Puglia in un'area gravata da uso civico interrompendo l'unitarietà del bene protetto.

Sulla base delle succitate problematiche emerse dalla valutazione del progetto, la Soprintendenza ritiene l'impianto in questione incompatibile con la tutela paesaggistica, ed esprime pertanto parere contrario al progetto così come proposto”;

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 6094 del 17/05/2012: si fa presente che non è stata prodotta la carta del rischio archeologico a corredo della documentazione tecnica. Questa Soprintendenza comunica che le attuali conoscenze sulla valenza storico - archeologica del territorio di Sant'Agata e dai comparto in cui ricade l'impianto con relativa connessione elettrica comportano una particolare attenzione alle presenze archeologiche nei sottosuolo. Ben note sono le evidenze archeologiche di contrada Bastia e Pazza del tesoro con rinvenimenti di monumenti funerari a cupa e di recente acquisizione sono i dati archeologici relativi al Parco eolico realizzato dalla Fri-El Sant'Agata dove è stata messa in luce una villa romana di prima età imperiale.

Sulla base delle osservazioni espresse, che mettono in evidenza la strutturazione insediativa di età romana, si prescrive che i lavori di scavo siano eseguiti alla presenza di archeologi sia nelle fasi di realizzazione della turbina sia nell'intervento relativo ai cavidotto di collegamento. La Scrivente valuterà l'idoneità dei titoli formativi e i curricula dei soggetti individuati e la rispondenza degli stessi ai parametri fissati dalla normativa vigente;

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 41 del 03/01/2012: si rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati che la Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle vigenti normative per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, la Società è invitata a interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente Nulla Osta Provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato da Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. in data 31/10/2008 e fatti salvi i diritti che derivano dal RD n. 1775/1933, dal DPR n. 156/1973 e dal D.Lgs. n. 259/03;

Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - prot. n. 91162 del 28/12/2012: preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 11/04/2012, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: “La Commissione paesaggistica esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- il cavo aereo segua sempre il sedime della strada esistente, all'interno del bosco;
- secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cfr. GU 219 del 18-9-2010 (punto 7.2. Misure di mitigazione: “a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada...omissis...deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore...omissis”), si collochi l'aerogeneratore ad una distanza adeguata dalla strada”.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera, si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- il cavo aereo segue sempre il sedime della strada esistente, all'interno del bosco;  
- secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cfr. GU 219 del 18-9-2010 (punto 7.2. Misure di mitigazione: "a) La distanza di ogni turbina eolica da una strada...omissis...deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore...omissis"), si collochi l'aerogeneratore ad una distanza adeguata dalla strada".  
Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate e fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni;

Provincia di Foggia - Settore Ambiente - prot. n. 39737 del 28/05/2012: nulla osta all'avvio delle procedure dei inizio lavori relative alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza di 0,99 MW, denominato "wind 2 Sant'Agata" da installare nel Comune di Sant'Agata di Puglia salvo eventuali irregolarità riscontrate dagli Enti preposti alla verifica della documentazione presentata presso le loro sedi dalla Società richiedente;

Comune di Sant'Agata di Puglia - Settore Tecnico - modulo parere del 28/01/2014: si esprime "parere favorevole sotto il profilo urbanistico, per quanto di competenza, a condizione che vengano acquisiti preventivamente dagli Enti preposti, i parere e/o Nulla Osta di competenza, in particolar modo, le eventuali autorizzazioni paesaggistiche, i propedeutici nulla osta per la realizzazione del cavidotto, della torre e della cabina di consegna, i nulla osta preventivi del Comune in qualità di proprietario e della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Sezione Foreste, per il tratto di cavidotto che interessa la proprietà comunale destinata a bosco (distinta al catasto terreni al foglio n° 28), le autorizzazioni all'attraversamento ed all'utilizzo di strade pubbliche (provinciali e comunali), l'autorizzazione/parere per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nonché a condizione che venga espletato l'iter relativo all'uso civico riferito sia all'intero percorso del cavidotto che alla realizzazione della cabina di consegna.

Si fa presente che i tratti di cavidotto che si sviluppano su strade comunali e vicinali dovranno essere sottoposti al regime tributario della TOSAP".

Con riferimento all'iter relativo agli usi civici di competenza comunale, si precisa che la Società, con nota acquisita al prot. n. 7496 del 23/09/2013, inoltrava all'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia richiesta di affrancazione della particella n. 331 del Foglio mappale n. 26 sulla quale ubicare la cabina di consegna.

Il Settore Tecnico del Comune, con nota acquisita al prot. n. 8316 del 23/10/2013, comunicava di aver trasmesso al Responsabile del Settore Economico/ Finanziario dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, la richiesta di affrancazione delle particelle gravate da uso civico della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia.

Si rileva che, allo stato degli atti, nonostante i solleciti al Comune di Sant'Agata di Puglia da parte della Società ai fini del perfezionamento dell'iter relativo agli usi civici, non è pervenuto alcun provvedimento conclusivo in ordine all'affrancazione della particella n. 331 del Foglio mappale n. 26, pertanto si prescrive l'affrancazione dei canoni relativi ai terreni gravati da usi civici ai sensi della normativa di settore vigente, prima dell'inizio dei lavori;

Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 52115 del 23/10/2012: si esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 46877 del 10/12/2013: si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota;

Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 9659 del 27/07/2012: tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:

- evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);

- rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI.

Si rende noto che il Comando Militare, con nota prot. n. 10418 del 23/08/2012, comunicava che "la variazione relativa al tratto finale dell'elettrodotto interrato in media tensione in corrispondenza dell'area boscata non inficia i parametri di sicurezza sui quali il Comandante Territoriale è tenuto ad esprimersi (interferenza con immobili militari o zone soggette a vincoli di Servitù Militari o territori di comune militarmente importanti, ex art. 334 del D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010";

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 16495 del 16/12/2013: fatta salva ogni ulteriore e diversa determinazione del Comune di Sant'Agata di Puglia ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera g della L.R. n. 19/2013, si conferma quanto esposto nella nota prot. n. 12027/2012 e quanto precisato nella nota prot. n. 8435/2013, ossia si ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali trasmessi dalla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia, relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 0,99 MW ubicato nel Comune di Sant'Agata di Puglia, a condizione che:

- l'attraversamento del Torrente Frugno da parte del cavidotto sia realizzato senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base di studi sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dell'impluvio in questione, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detti studi (e comunque la profondità di posa non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto);

- per l'attraversamento di cui al punto precedente si preveda, rispetto all'asse dell'infrastruttura esistente, uno scostamento planimetrico la cui entità sia valutata come somma delle potenziali escavazioni (dovute alla presenza in alveo delle pile di sostegno di detta infrastruttura) conseguenti ad eventi di piena bicentenaria, e di un franco di almeno 10 m;

- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

- con riferimento alla cabina di consegna e al tratto di cavidotto posato lungo la SP 1, la stabilità dei versanti naturali (e degli eventuali fronti di scavo) venga confermata, per tutti i versanti potenzialmente coinvolti, sulla base di una modellazione geotecnica, ricavata da un'opportuna caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni derivante sia da approfondimenti geognostici condotti sui siti di intervento che da prove di laboratorio; gli scavi siano immediatamente ricolmati e si proceda alla compattazione del materiale di rinterro, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le varie fasi di cantiere sia durante l'esercizio delle opere; a ogni modo siano realizzate, in considerazione delle variazioni di

pendenza longitudinale del fondo degli scavi, opportune opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque di infiltrazione;

- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

- le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI e senza costituire aggravio per la pericolosità geomorfologica locale;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "TOC") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

Si evidenzia che l'Autorità di Bacino, con nota prot..n 8435 del 19/06/2013, ha comunicato che il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, è obbligato a "rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere di questa Autorità prot. n. 12027 del 11/10/2012. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 2572012.

Infine, con riferimento alle potenziali pericolosità di natura geomorfologica evidenziate da questa Autorità nella citata nota 12027/2012 relative alla Carta Idrogeomorfologica della Puglia, si appalesa necessario che il progettista asseveri la possibilità di realizzare le opere sulla base dei risultati ottenuti da opportuni studi di dettaglio, appositamente eseguiti secondo le norme del buon costruire tipiche dell'ingegneria civile";

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 20907 del 17/12/13:dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere gestite da questo Ente;

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia- prot. n. 71592 del 16/12/2013: si conferma che questo Dipartimento ha già espresso parere definitivo con nota n. 44469 del 22/08/2012 con il quale si rilasciava nulla osta alla realizzazione del progetto a condizione che fossero rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'aerogeneratore che si dovrà installare presenterà le seguenti caratteristiche: Leit Wind, altezza mozzo 50-70 m, diametro sistema mozzo eliche tra 60-77;

- sia acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale circa la classificazione e la distanza di rispetto dalla strada più prossima all'aerogeneratore;

- in fase di realizzazione dovrà essere fornita una documentazione, attestante la distanza tra l'aerogeneratore e la strada più prossima, e tra l'aerogeneratore e l'immobile ubicato nella particella n.637 del foglio 8. Tale attestazione dovrà contenere la documentazione, a firma di tecnico specializzato, comprovante le misurazioni effettuate sul campo attraverso idonea strumentazione;

- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;

- nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore;

- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione dell'impianto eolico nel suo complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri;
- il presente parere di competenza è rilasciato quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione;

SNAM Rete Gas - Centro di Foggia - nota prot. 224 del 29/07/2013: si trasmette in allegato nota prot. n. 175 del 02/05/2012 con cui si comunica che dall'esame della planimetria allegata, comparata con i disegni di dettaglio, nelle particelle interessate non sono presenti metanodotti;

ANAS SpA - prot. n. 28537 dell'08/08/2012: si segnala che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza per cui non si emette alcun parere;

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n.5526 del 28/05/2012: si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n.139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla SCIA di prevenzione incendi.

Corre l'obbligo tuttavia di evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'ambito di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato allegato al D.P.R. 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del citato decreto.

Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

Rilevato altresì che:

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 113 dell'08/01/2014, formulava le proprie osservazioni in merito al parere contrario rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ed invitava l'Ufficio Energia a concludere positivamente il procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, nonostante il citato parere negativo;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 416 del 21/01/2014, reiterava la diffida a concludere il procedimento con esito positivo, considerato che tutti gli Enti coinvolti in conferenza di servizi si erano espressi favorevolmente sul progetto in questione;
- il Servizio Energia, vista l'assenza di ulteriori pareri contrari da parte di altri enti o uffici e per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT, con nota prot. n. 419 del 21/01/2014, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.: in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. L'Ufficio Energia della Regione Puglia ha ritenuto inoltre necessario rappresentare al Consiglio dei Ministri la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; a dimostrazione di quanto sopra, si allegano

alla presente i due elaborati grafici denominati “Impianti eolici nella Provincia di Foggia” e “Mappa visibilità degli impianti eolici nella Provincia di Foggia” già depositati presso codesto spettabile Dipartimento in data 16.07.2013. Dette planimetrie evidenziano la situazione di enorme pressione territoriale e paesaggistica determinata in provincia di Foggia dai soli impianti eolici già esistenti ed autorizzati. Si rimanda, inoltre, alla tabella che riepiloga tutti gli impianti eolici previsti nei comuni di Apricena e San Severo tuttora pendenti, dalla quale si evince che i due impianti della Energy Systems Service srl in oggetto sono, rispettivamente, ultimo di 9 e ottavo di 13 di una serie di ulteriori impianti eolici in istruttoria, per complessivi circa n. 220 aerogeneratori in Apricena e n. 620 aerogeneratori in San Severo. La realizzazione dei suddetti nuovi impianti accrescerebbe una pressione territoriale già insostenibile, che appare non fronteggiabile con i meccanismi normativi vigenti;

- di dover riferire che anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica; si allegano, a tal proposito, alcune diapositive acquisite dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; le slides di Enel, indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di “comuni critici” per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia, dove dovrebbero sorgere i due impianti oggetto della riunione. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta;

- per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, si comunica di non avere informazioni in merito alle eventuali misure di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia, in particolare nel caso di singole torri eoliche;

- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota acquisita al prot. n. 2250 del 03/04/2014, trasmetteva copia del resoconto della riunione di coordinamento tenutasi in data 20/03/2014 presso i propri uffici di Roma;

- successivamente, in data 11 giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione. In data 08/08/2014 si è tenuta una ulteriore riunione presso il Consiglio dei Ministri, nella quale ha “deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” di effettuare “una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia”, nell'ambito di un “apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini”. Pertanto, in ossequio alla predetta delibera, in data 02/09/2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate. Successivamente, in data 10/09/2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Sviluppo Energie



Rinnovabili Puglia S.r.l. in Sant'Agata di Puglia. I predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata;

- il Gabinetto di Presidenza della Giunta della Regione Puglia, con nota prot. n. 5470 del 08/09/2014, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19/09/2014;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 5105 del 22/09/2014, diffidava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia a concludere il procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota acquisita al prot. n. 5313 del 02/10/2014, rendeva noto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19/09/2014, aveva deliberato che "sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,99 MW sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) località "Piano Verona".

Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 5473 dell'08/10/2014, reiterava la diffida alla Regione Puglia a concludere il procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5555 del 13/10/2014, comunicava alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di aver preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19/09/2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, e, pertanto, invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato;

- la Società, con note acquisite al prot. n. 5704 del 22/10/2014 e n. 5943 del 03/11/2014, provvedeva al deposito della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 5555 del 13/10/2014;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 697 del 17/02/2015, depositava ulteriore atto di diffida e messa in mora nei confronti della Regione Puglia a concludere il procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1492 del 30/03/2015, depositava presso il Servizio Energie Rinnovabili un atto di diffida e messa in mora a dare esecuzione alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19/09/2014, ad assumere le definitive determinazioni in ordine alle osservazioni presentate dalla ditta catastale interessata dalla procedura espropriativa nonché a rilasciare l'Autorizzazione Unica;

- il Servizio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 1520 del 31/03/2015, comunicava alla proponente ed alla Procura della Repubblica di Bari di non essere nelle condizioni di procedere alla conclusione del procedimento nonché al conseguente rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, a causa del sequestro amministrativo del fascicolo disposto dalla Procura della Repubblica ed effettuato dalla Guardia di Finanza - Tenenza Gioia del Colle, ai sensi degli artt. 250 e segg. del c.p.p.; il

Servizio precisava che il procedimento era stato portato avanti nonostante il sequestro, per dare modo alla proponente di verificarne la fattibilità e di superare criticità e motivi ostativi segnalati dai vari enti, come poi è di fatto avvenuto per i rilievi mossi dal Comune di Sant'Agata di Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nonché dall'ARPA Puglia e dal proprietario della particella interessata dalla procedura di esproprio;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2109 dell'11/05/2015, comunicava alla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. che in data 07/05/2015 era stato disposto da parte della competente Procura della Repubblica il dissequestro e la restituzione del fascicolo amministrativo relativo al procedimento in oggetto e che in data 11/05/2015 il medesimo fascicolo era stato riconsegnato dalla Guardia di Finanza - Tenenza Gioia del Colle;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2359 del 25/05/2015, convocava il rappresentante legale della Società presso la propria sede in data 28/05/2015 per la sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Sant'Agata di Puglia ai sensi della D.G.R. n. 3029/10;

- in data 28 maggio 2015 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Sant'Agata di Puglia ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05/06/2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017131.

Rilevato infine che:

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti comunicava alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 6358 del 28/11/2014, acquisiva agli atti l'opposizione all'approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto da parte del proprietario della particella n. 273 al Foglio 8 del N.C.T. del Comune di Sant'Agata di Puglia, in quanto il fondo agricolo risultava unica fonte di reddito familiare e l'installazione della torre avrebbe creato un ostacolo alla coltivazione dello stesso fondo per il quale il proprietario, in qualità di coltivatore diretto, aveva ottenuto la concessione di un finanziamento pubblico con atto dirigenziale n. 314 del 16/10/2014 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013, che sarebbe stato compromesso con la realizzazione dell'impianto eolico;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 6507 dell'11/12/2014, invitava la Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni in merito alla suddetta opposizione all'approvazione del progetto definitivo; la proponente, con nota acquisita al prot. n. 6669 del 19/12/2014, trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 541 del 09/02/2015, inoltrava richiesta di contributi istruttori al Servizio Agricoltura della Regione Puglia ed al competente Ufficio Provinciale di Foggia, al fine accertare la situazione agronomica del terreno in questione e di stabilire se la realizzazione dell'impianto fosse effettivamente pregiudizievole e compromissoria del progetto di ammodernamento dell'azienda agricola ivi presente, alla luce sia del parere favorevole espresso dal Servizio Agricoltura con nota prot. n. 41089 del 28/05/2012 che dell'Atto Dirigenziale n. 314 del 16/10/2014 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013 nonché della documentazione versata in atti dalla Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l.;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 768 del 20/02/2015, inoltrava istanza di accesso agli atti presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, con riferimento alla documentazione tecnico - amministrativa presentata dal proprietario della particella interessata dalla procedura

espropriativa, ai fini della concessione di finanziamenti pubblici di cui al citato Atto Dirigenziale n. 314 del 16/10/2014 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2007/2013;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 1006 del 05/03/2015, comunicava alla Società di non poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, essendo in corso approfondimenti istruttori con il supporto del Servizio Agricoltura Regionale in ordine alla procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- il Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 41089 del 28/05/2012, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento in oggetto; la proponente depositava una dichiarazione sottoscritta da tecnico agronomo e forestale con la quale si attestava che le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse non rientrano tra quelle elencate nelle "Aree agricole interessate da produzioni agricole di qualità", di cui al R.R. n. 24/2010; non sono pervenuti dal Servizio Agricoltura né dall'Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia i contributi istruttori richiesti con nota prot. n. 541 del 09/02/2015; pertanto, si ritenevano superabili le osservazioni all'approvazione del progetto definitivo formulate da parte del proprietario della particella n. 273 al Foglio 8 del N.C.T. del Comune di Sant'Agata di Puglia.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete elettrica nonché le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6-bis e 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa ad:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Piano Verona":

---

Aerogene- Coordinate sistema di riferimento  
ratore n. Gauss - Boaga Fuso Est

---

E N

---

1 2553358,297 4557485,125

---

- una linea elettrica interrata a 20 KV in AL 185 mmq di circa 1100 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna connessa in entra-esci dalla linea MT "XXIV Maggio";
- n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg. 26 p.Ila 329);

La Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l., con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Giovanni XXIII, 38 - Cod. Fisc./P.IVA n. 07073540721, con note acquisite ai prot. n. 5704 del 22/10/2014 e n. 5943 del 03/11/2014, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale i progettisti attestano la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli

Enti/Amministrazioni;

- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto:
- Legale Rappresentante della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l.;
- Componenti dell'organo di amministrazione della Società;
- Attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

Come risulta dalla Relazione Tecnica delle opere elettriche acclusa al progetto definitivo ed oggetto di validazione da parte di ENEL Distribuzione SpA, la soluzione di connessione alla rete non prevede la ricostruzione di circa 1400 m di cavo interrato AL 95 mmq con AL 185 mmq della preferenziale "Lacedonia - Santagata", che era invece prevista nella soluzione di connessione n.581493 del 20/11/2008 rilasciata dalla stessa ENEL SpA, pertanto si prescrive alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. di acquisire nulla osta esecutivo preventivo da Enel Distribuzione SpA in merito alla possibilità di non effettuare il rifacimento del predetto tratto di cavo esistente di 1400 m; qualora risultasse invece necessario, la Società dovrà operare strettamente sull'elettrodotto esistente, limitandosi a sostituire il cavo esistente con altro della sezione prescritta, previa acquisizione dei permessi allo scavo da parte dei proprietari delle strade e/o dei terreni su cui insiste il tratto della preferenziale "Lacedonia - Santagata" da potenziare.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 30 del 11 Giugno 2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

La Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetto Definitivo Integrato" il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 28 maggio 2015 dalla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l.;

#### PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21718 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. - con sede legale in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Giovanni XXIII, 38 Cod. Fisc. e P.IVA n. 07073540721, nella persona del Sig. Domenico Barberio, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA), il 28/11/1958 e residente in Acquaviva delle Fonti (BA), nella sua qualità di Legale Rappresentante - di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,999 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località "Piano Verona":

---

Aerogene- Coordinate sistema di riferimento  
ratore n. Gauss - Boaga Fuso Est

---

1 2553358,297 2553358,297

---

- una linea elettrica interrata a 20 KV in AL 185 mmq di circa 1100 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna connessa in entra-esce dalla linea MT "XXIV Maggio";
- n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg. 26 p.Ila 329).

### Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione con specifico riferimento a quelle relative alla soluzione di connessione validata da ENEL Distribuzione SpA, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere

opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e il (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)



La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato ed a ENEL Distribuzione SpA per la verifica dell'adeguatezza delle opere

elettriche autorizzate come specificato in narrativa.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 36 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---